




**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



***INNOVAZIONI NELLA R.C. AUTO: PREVENTIVATORE,  
ATTESTATO DINAMICO E ALTRE NOVITÀ***

**I criteri di individuazione e le regole evolutive  
della classe di merito di conversione universale  
(Classe di CU)**

***Maria Stella Magrini***

***19/4/2018***



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



---

Con l'entrata in vigore del Provvedimento (n. 72 del 16 aprile 2018) si conclude l'iter normativo in materia di dematerializzazione dell'attestato di rischio, avviato con l'emanazione del Regolamento IVASS n. 9/2015.

Il testo finale del Provvedimento è stato definito tenendo conto sia delle proposte e dei commenti ricevuti in sede di pubblica consultazione, laddove condivisi, che delle risultanze dei lavori del tavolo tecnico di cui hanno fatto parte l'IVASS, l'ANIA ed i rappresentanti di diverse imprese, istituito con il più ampio incarico di realizzare il progetto di passaggio al c.d. "attestato di rischio dinamico".

- ❖ **dare attuazione dell'articolo 3 del Regolamento IVASS n. 9/2015;**
- ❖ **garantire il principio della continuità della storia assicurativa acquisita dall'assicurato, prevedendo la rilevazione dei sinistri anche in relazione a contratti con formule tariffarie “a franchigia” e “a tariffa fissa”, nonché alle polizze di durata temporanea;**
- ❖ **individuare ed aggiornare le casistiche di mantenimento e di evoluzione della classe di merito al fine di rendere la normativa più aderente alle mutate situazioni sociali;**
- ❖ **fornire un quadro di regole più chiaro in relazione, in particolare, ad alcune casistiche che negli anni sono state oggetto di interpretazioni ed applicazioni disomogenee, eliminando in tal modo incertezze applicative e possibili arbitraggi ed elusioni.**

- ❖ **Rilevazione della storia assicurativa ed assegnazione della classe di CU anche per le annualità coperte da contratti stipulati con formula tariffaria “a franchigia” e “a tariffa fissa” (ART. 3).**
- ❖ **Rilevazione della sinistrosità per quanto concerne le polizze di durata temporanea (ART. 6).**

Al riguardo, la norma (comma 1) precisa che per polizza di durata temporanea si intende sia quella stipulata sin dall’inizio per un periodo inferiore all’anno, sia quella che, pur stipulata per con durata annuale, abbia comunque avuto una durata inferiore qualunque ne sia la causa (es. rata di premio insoluta, vendita, demolizione, sospensione non seguita da riattivazione, ecc.).

La modalità di rilevazione della sinistrosità (comma 2) è stata così definita:

«Qualora, successivamente alla stipula della polizza di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità che abbiano interessato le polizze di cui al comma precedente, comunicati alla Banca Dati degli Attestati di Rischio, ai sensi dell’art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell’attestato di rischio rilasciato dall’impresa che per prima assumerà il rischio con una polizza di durata annuale, ai fini dell’attribuzione della classe di CU»

**Considerato il carattere innovativo delle nuove regole relative ai contratti “a franchigia” e “a tariffa fissa” e alle polizze di durata temporanea, il Provvedimento prevede, per tali tipologie di contratti, norme transitorie e un differimento nell’entrata in vigore.**

### **Norme transitorie (art. 9)**

Le norme transitorie, ai fini dell'assegnazione in sede di prima applicazione della classe di CU sull'attestato di rischio, riguardano i contratti "a franchigia" e "a tariffa fissa" già in essere alla data di entrata in vigore delle nuove norme.

Considerato che tali contratti sono stati sottoscritti sulla base della normativa previgente, nel rispetto del principio della massima trasparenza, la disciplina non ha applicazione retroattiva.

Inoltre, la differente disciplina prevista nella fase transitoria per le due fattispecie di contratto, è dettata dalla diversa tipologia tariffaria:

- per le polizze "a franchigia" si applica la tabella 2 (peraltro già prevista nella normativa previgente)
- nel caso di polizze "a tariffa fissa" il contratto è assegnato alla classe di CU 14 (classe di ingresso), senza valorizzazione della sinistrosità pregressa.

- ❖ **Entrata in vigore della nuova disciplina per i contratti con formula tariffaria “a franchigia” e “a tariffa fissa”**

Le imprese si adeguano alle nuove disposizioni a partire dal 1° giugno 2018, con riferimento ai contratti in scadenza il 1° agosto 2018.

- ❖ **Entrata in vigore della nuova disciplina per i contratti di durata temporanea**

Le imprese si adeguano alle disposizioni a partire dal 1° gennaio 2019.

**L'art. 7** disciplina le regole specifiche di mantenimento della classe di CU e della relativa «Tabella di sinistrosità pregressa» contenuta nell'attestato di rischio. Il comma 2, in particolare, prevede 13 specifiche fattispecie, alcune delle quali erano già presenti nella normativa previgente, altre sono state oggetto di un aggiornamento, altre ancora sono nuove previsioni.

- ❖ **Mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi.** La classe di CU maturata sul veicolo viene riconosciuta al nuovo proprietario, anche in caso di sostituzione del veicolo, nonché agli altri soggetti già cointestatari che possono utilizzarla su altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente;
- ❖ **trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto.** La norma, che tiene conto della legge sulla Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, prevede il riconoscimento all'acquirente della classe di CU maturata sul veicolo. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto;
- ❖ **trasferimento su altro veicolo di proprietà della classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto.** Nel caso in cui il veicolo risulti invenduto o oggetto di successivo ritrovamento, allo stesso è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;

- ❖ **veicolo acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine.** La classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta all'utilizzatore del veicolo purché le generalità degli stessi siano state registrate sulla carta di circolazione da almeno 12 mesi;
- ❖ **veicolo intestato a soggetto portatore di handicap.** La classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta anche per veicoli acquistati da coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate sulla carta di circolazione da almeno 12 mesi;
- ❖ **trasferimento di proprietà a seguito di successione *mortis causa*.** La classe di CU viene riconosciuta a coloro, conviventi con il *de cuius* al momento della morte, che abbiano successivamente acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Qualora l'erede già convivente con il *de cuius*, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato in *bonus-malus*, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà;
- ❖ **trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione.** Il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo è assegnato alla classe di CU 14. Il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato;

Sono state previste, inoltre, regole di mantenimento della classe di CU in caso di **mutamenti formali del proprietario del veicolo in ambiti societari e della classificazione del veicolo:**

- ❖ nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
- ❖ qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà;
- ❖ nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 (es. autocarri reimmatricolati come veicoli), lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.

Le ulteriori disposizioni riguardano:

- ❖ **La tabella di conversione della classe di merito interna** (art. 4) che ciascuna impresa deve prevedere e che deve essere utilizzata al momento dell'assunzione del rischio per convertire la classe di CU, indicata nell'attestazione sullo stato del rischio, nella classe di merito interna determinata dall'impresa anche attraverso l'individuazione di altri parametri autonomamente assunti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 133, comma *1bis*, del Codice delle assicurazioni private\*.

La tabella deve essere disponibile all'interno dei locali degli intermediari che operano su mandato delle compagnie (agenti e propri collaboratori) o in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa (broker) e sul sito internet dell'impresa con separata evidenza rispetto alla tabella allegata alle condizioni di polizza.

I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle imprese non incidono sull'evoluzione delle classi di CU.

**\*È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio.**

### ❖ La validità dell'attestato di rischio (art. 5)

Il periodo di validità dell'attestato non ha subito modifiche e resta fermo a cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce (comma 1).

Il comma 2 prevede che decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.

### ❖ Procedure e presidi di controllo in fase assuntiva (art. 8)

E' previsto che le imprese di assicurazione istituiscano e formalizzino procedure di controllo per la verifica della correttezza dei dati relativi all'attestato di rischio, dell'identità del contraente e, se persona diversa, dell'intestatario del veicolo, indicati nella documentazione assicurativa esibita dall'interessato per la stipula del contratto, nonché presidi organizzativi per la verifica delle dichiarazioni rilasciate dagli assicurati.